REGOLAMENTO (CEE) N. 496/70 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1970

relativo alle prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di esportazione verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, dalle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n. 159/66/CEE, risulta che i prodotti per i quali sono fissate norme comuni di qualità sono ammessi all'esportazione verso i paesi terzi soltanto se classificati nella categoria di qualità Extra, I e II e che lo Stato membro esportatore sottopone i prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi ad un controllo di qualità prima che passino la frontiera del territorio ;

considerando che, per garantire una certa uniformità nell'esecuzione del controllo all'esportazione nei vari Stati membri, occorre fissare le modalità tecniche da seguire ;

considerando che è opportuno rilasciare, per ciascun lotto esportato, un certificato da cui risulti che il prodotto presentato al controllo è conforme alle disposizioni delle norme comuni di qualità che lo riguardano e che occorre definire le condizioni in base alle quali tale certificato di controllo deve essere redatto e rilasciato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il controllo di qualità all'esportazione, previsto all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE è obbligatorio per i prodotti indicati nell'allegato I del regolamento n. 23 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (4).

Tale controllo ha lo scopo di constatare, secondo i criteri di cui all'articolo 3, che i prodotti presentati al controllo sono classificati in una delle categorie Extra, I o II e che la loro qualità e la loro classificazione rispondono alle norme di qualità.

2. Il controllo è di competenza degli organismi designati di ciascuno Stato membro ed elencati all'allegato I al presente regolamento.

Per il controllo, detti organismi si serviranno di agenti, denominati in appresso controllori, in possesso di una formazione tecnica specializzata.

Dei controllori dell'organismo di controllo di un Stato membro, espressamente designati da detto Stato membro, possono assistere alle operazioni di controllo eseguito dai controllori degli organismi di controllo degli altri Stati membri. Essi debbono essere provvisti di un ordine di missione, che ne indichi l'oggetto.

L'ordine di missione, temporaneo o permanente, nonché la qualifica dei controllori incaricati della sua esecuzione, sono comunicati preventivamente dallo Stato membro interessato agli altri Stati membri.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per consentire a detti controllori di effettuare la loro missione.

Articolo 2

1. Il controllo all'esportazione deve essere eseguito preferibilmente prima della partenza, al momento del condizionamento o del carico della merce. Esso può, tuttavia, essere eseguito durante il trasporto, prima che la merce abbia passato la frontiera dello Stato membro esportatore.

2. Per ogni partita da esportare, l'esportatore deve presentare una domanda di controllo all'organismo competente incaricato dallo Stato membro del controllo all'esportazione ; egli deve fornire, su richiesta del servizio di controllo, le informazioni necessarie per l'identificazione della partita e l'esecuzione del controllo.

Articolo 3

1. Le operazioni di controllo sono eseguite mediante sondaggio. Esse vertono su una quantità di prodotti sufficiente per poter giudicare la qualità di tutta la partita.

Per i prodotti presentati in imballaggio, il controllore stesso indica i colli di merce da ispezionare, avendo cura che questi siano rappresentativi di tutta la

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.
(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(4) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.

partita. La merce contenuta nei colli sottoposti al controllo deve essere interamente tolta dall'imballaggio. Il controllore può rinunciare a questa operazione solo quando il tipo e il metodo d'imballaggio gli consentano di esaminare il contenuto senza togliere i prodotti.

Per i prodotti presentati alla rinfusa, il controllore procede mediante prelievo di campioni.

2. Nel caso in cui, dopo aver effettuato il campionamento, il controllore constati che la percentuale dei prodotti rientrante nelle tolleranze consentite per ciascuna categoria si avvicina sensibilmente al massimo della tolleranza, deve procedere ad un nuovo campionamento. Al termine del nuovo esame prende la decisione definitiva.

3. Il controllore deve assicurarsi che il condizionamento della merce è conforme alle prescrizioni generali o particolari fissate nella norma per quella determinata categoria di qualità.

4. Il controllore deve assicurarsi che tutte le indicazioni previste nella norma figurino sui colli oppure, nel caso dei prodotti presentati alla rinfusa, su un documento che accompagna la merce, e che siano conformi ai risultati del controllo.

Articolo 4

1. Compiute le operazioni di controllo, secondo le modalità dell'articolo 3, quando la classificazione in categorie di qualità, il condizionamento e le indicazioni esterne della partita sono giudicati rispondenti alle norme, il controllore, dopo che sono state prese tutte le disposizioni necessarie per evitare una sostituzione della merce controllata, rilascia il certificato di controllo, debitamente compilato e redatto in conformità del modello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

2. Tale documento certifica che la partita è stata sottoposta dal controllore firmatario al controllo secondo le modalità dell'articolo 3 e che, all'atto del controllo, la merce esaminata rispondeva alle norme di qualità. L'organismo di controllo dello Stato membro esportatore può fissare un termine di validità del certificato.

3. Nessuna partita può essere esportata se il certificato di controllo non accompagna la merce.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO I

Elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo, di cui all'articolo 10 del regolamento n. 159/66/CEE

REGNO DEL BELGIO

— Service d'inspection des matières premières,
Ministère de l'Agriculture
4, rue Belliard — 1040 Bruxelles

— Office national des débouchés agricoles et horticoles
7, rue Gaucheret — 1030 Bruxelles

— Dienst voor de Inspectie der Grondstoffen,
Ministerie van Landbouw
Belliardstraat 4 — 1040 Brussel

— Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten
Gaucheretstraat 7 — 1030 Brussel

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

— Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft
6 Frankfurt am Main — Adickesallee 40

— Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holstein
23 Kiel — Düsternbrooker Weg 104-108

— Freie und Hansestadt Hamburg — Behörde für Ernährung und Landwirtschaft
2 Hamburg 36 — Poststraße 11

— Freie Hansestadt Bremen, Senator für Wirtschaft — Abteilung Ernährung und Landwirtschaft
28 Bremen — Schwachhauser Heerstraße 67

— Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
3 Hannover — Calenbergerstraße 2

— Senator für Wirtschaft
1 Berlin (62) Schöneberg — Martin-Luther-Straße 105

— Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen
4 Düsseldorf — Roßstraße 135

— Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Forsten
62 Wiesbaden — Schloßplatz 2

— Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz
65 Mainz — Fischtorplatz 23

— Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft
66 Saarbrücken — Hardenbergstraße, Hochhaus

— Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Weinbau und Forsten des Landes Baden-Württemberg
7 Stuttgart - W. — Marienstraße 41

— Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
8 München 22 — Ludwigstraße 2

REPUBBLICA FRANCESE

Ministère de l'agriculture,
Service de le répression des fraudes et du contrôle de la qualité
42bis, rue de Bourgogne — Paris 7e

REPUBBLICA ITALIANA

— Istituto nazionale per il commercio estero
Via Liszt 21 — Roma

GRANDUCATO LUSSEMBURGO

— Administration des services agricoles,
Service de l'horticulture
16, route d'Eich — Luxembourg

REGNO DEI PAESI BASSI

— Uitvoer-Controlebureau voor tuinbouwprodukten
Groothertoginnelaan 6 — 's-Gravenhage

ALLEGATO II

CE — EG

Paese :

Ufficio di controllo :

N. :

CERTIFICATO DI CONTROLLO

L'Ufficio di controllo indicato nell'intestazione certifica, in base ad esame mediante sondaggio, che al momento del controllo, la seguente merce risponde alle norme di qualità vigenti.

Natura del prodotto ed eventualmente varietà	Categoria di qualità	Imballatore e Speditore	Numero di colli	Peso totale in kg netto (1) — lordo (1)

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

Origine :

Destinazione :

Data di rilascio :

Data di scadenza della validità del certificato :

.....
(facoltativo)

Identificazione del mezzo di trasporto :

.....

Luogo di rilascio :

Luogo di transito di frontiera :

.....
(facoltativo)

Controllore :
(nome a stampatello)

Firma :

(Timbro del servizio di controllo)

Il presente certificato è rilasciato per uso esclusivo degli organismi di controllo.